

**CAPITOLATO D'ONERI PER L'AFFIDAMENTO DI FORNITURA, SMONTAGGIO, EQUILIBRATURA E MONTAGGIO PNEUMATICI PER AUTOMEZZI AZIENDALI.**

**LOTTO 1: FORNITURA, SMONTAGGIO, EQUILIBRATURA E MONTAGGIO PNEUMATICI PER AUTOMEZZI AZIENDALI PREVALENTEMENTE IN SERVIZIO NEI COMUNI DELLA VALDISIEVE  
CIG 626554072B**

**IMPORTO A BASE DI APPALTO LOTTO 1: € 102.500,00 IVA ESCLUSA**

**LOTTO 2: FORNITURA, SMONTAGGIO, EQUILIBRATURA E MONTAGGIO PNEUMATICI PER AUTOMEZZI AZIENDALI PREVALENTEMENTE IN SERVIZIO NEI COMUNI DEL VALDARNO FIORENTINO**


**CIG 6265550F69**

**IMPORTO A BASE DI APPALTO LOTTO 2: € 102.500,00 IVA ESCLUSA**



## Sommario

CAPITOLATO D'ONERI PER L'AFFIDAMENTO DI FORNITURA, SMONTAGGIO, EQUILIBRATURA E MONTAGGIO PNEUMATICI PER AUTOMEZZI AZIENDALI.....	1
Art. 1. Premesse .....	3
Art. 2. Oggetto dell'appalto .....	3
Art. 3. Prezzo contrattuale .....	3
Art. 4. Durata .....	3
Art. 5. Condizioni e modalità di esecuzione della fornitura .....	4
Art. 6. Sede operativa .....	4
Art. 7. Oneri, obblighi diversi e garanzie a carico dell'Appaltatore.....	5
Art. 8. Pagamenti.....	5
Art. 9. Penali .....	7
Art. 10. Rapporti contrattuali.....	7
Art. 11. Sospensione della fornitura .....	8
Art. 12. Obblighi di riservatezza.....	8
Art. 13. Affidamento anticipato.....	8
Art. 14. Cauzione definitiva .....	9
Art. 15. Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro.....	9
Art. 16. Rispetto dell'ambiente e prevenzione dell'inquinamento .....	10
Art. 17. Adozione D.Lgs. 231/2001 .....	10
Art. 18. Risoluzione per inadempimento e recesso .....	10
Art. 19. Subappalto.....	11
Art. 20. Divieto di cessione del contratto; cessione del credito.....	11
Art. 21. Fallimento dell'appaltatore o morte del titolare .....	11
Art. 22. Quinto d'obbligo.....	12
Art. 23. Controversie.....	12
Art. 24. Spese contrattuali .....	12



#### Art. 1. Premesse

1. Con Determina del Direttore Generale n. 75 del 22.05.2015 è stato stabilito di procedere alla selezione del contraente per la fornitura, smontaggio, equilibratura e montaggio pneumatici per automezzi aziendali in due lotti funzionali aggiudicabili separatamente.
2. Il presente Capitolato d'oneri disciplina il contratto tra A.E.R. Ambiente Energia Risorse SpA (il Committente, di seguito per brevità definita A.E.R.) e l'Operatore/i Economico/i, ovvero il diverso soggetto di cui all'art. 34, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., risultato/i aggiudicatario/i della procedura di gara (nel seguito, per brevità, "Appaltatore"), avente ad oggetto quanto indicato al precedente comma 1.
3. L'Appaltatore si obbliga al puntuale rispetto di tutte le clausole contenute nel presente Capitolato d'oneri, nella Specifica Tecnica e in tutti gli altri documenti di gara.

#### Art. 2. Oggetto dell'appalto

1. L'oggetto dell'appalto è l'affidamento della fornitura, smontaggio, equilibratura e montaggio pneumatici, di elevata qualità e nel rispetto degli standard indicati nell'Etichetta Europea degli Pneumatici, per automezzi aziendali come dettagliatamente descritta nel presente Capitolato d'Oneri, nella Specifica Tecnica e negli altri atti di gara.
2. L'appalto si compone di due lotti aggiudicabili separatamente:
  - a) Lotto 1: fornitura, smontaggio, equilibratura e montaggio pneumatici per automezzi aziendali prevalentemente in servizio nei Comuni della Valdisieve (Pontassieve, Pelago, Rufina, San Godenzo, Londa e Dicomano).
  - b) Lotto 2: fornitura, smontaggio, equilibratura e montaggio pneumatici per automezzi aziendali prevalentemente in servizio nei Comuni del Valdarno Fiorentino (Rignano Sull'Arno, Reggello, Figline e Incisa Valdarno).
3. Dovranno essere montati, a discrezione di AER Spa, pneumatici di prima scelta, esclusi pneumatici Michelin, o pneumatici ricostruiti di prima generazione.
4. Alle stesse condizioni risultanti dalla presente procedura, potranno eventualmente essere richiesti pneumatici di dimensioni differenti da quelli in elenco nella Specifica Tecnica.
5. In corso d'esecuzione del contratto AER avrà facoltà di acquistare pneumatici secondo quanto espresso negli ordini emessi di volta in volta (sono esclusi pneumatici Michelin). L'importo contrattuale è infatti presuntivo e potrà variare, tanto in aumento quanto in diminuzione, nelle more delle disposizioni del D.Lgs. 163/2006, senza che l'Appaltatore possa richiedere compensi o indennità per le eventuali minori forniture richieste.

#### Art. 3. Prezzo contrattuale

1. Il prezzo offerto ed aggiudicato s'intende comprensivo di ogni costo.
2. Oltre al prezzo di aggiudicazione, è unicamente a carico del Committente l'ammontare dell'IVA nella misura di legge.
3. L'importo contrattuale, visto quanto di cui al precedente Art. 2 comma 5 del presente Capitolato d'Oneri, è presuntivo e potrà variare, tanto in aumento quanto in diminuzione, nelle more delle disposizioni del D.Lgs. 163/2006, senza che l'Appaltatore possa richiedere compensi o indennità per le eventuali minori forniture richieste.

#### Art. 4. Durata

1. L'appalto ha durata di anni 3 (tre) a decorrere dal primo giorno di inizio della fornitura.
2. L'inizio del servizio potrà avvenire entro 5 (cinque) giorni dalla data di comunicazione di avvenuta aggiudicazione dell'appalto anche nelle more della stipula del contratto per motivate ragioni di particolare urgenza ai sensi dell'art. 11, co. 12 del D.Lgs. 163/2006. Qualora entro i termini sopraindicati, l'Appaltatore non desse inizio al servizio, AER si riterrà immediatamente libera di procedere ad aggiudicare la gara al concorrente che segue in graduatoria a tutto danno, rischio e spese dell'aggiudicatario inadempiente, incamerando la cauzione provvisoria, salvo il maggior danno.
3. In ogni ipotesi di cessazione delle prestazioni, sia per risoluzione o esercizio del diritto di recesso, sia per naturale scadenza, qualora AER non fosse in grado di espletare e/o completare in tempo utile tutte le procedure per l'individuazione del nuovo aggiudicatario, l'aggiudicatario è obbligato a proseguire nell'esecuzione del contratto, alle medesime



condizioni tecnico-economiche, per il periodo di tempo strettamente necessario ad AER all'individuazione di un nuovo soggetto.

4. AER SpA si riserva la facoltà insindacabile di rescindere il contratto, con raccomandata a/r o pec da inviarsi 60 giorni prima della data di scadenza, qualora intervengano situazioni di forza maggiore (a titolo di esempio fusioni, o altre variazioni societarie) che impediscano la continuazione del servizio.

#### **Art. 5. Condizioni e modalità di esecuzione della fornitura**

1. Le condizioni e le modalità di esecuzione del servizio sono quelle indicate nel presente Capitolato d'Oneri, nella Specifica tecnica e nell'offerta presentata in sede di gara.
2. La tipologia prevalente di pneumatici che la Stazione Appaltante potrà richiedere è descritta, in via esemplificativa e non esaustiva, nella Specifica Tecnica.
3. La fornitura prevede anche lo smontaggio, l'equilibratura ed il montaggio di pneumatici di prima scelta, esclusi pneumatici Michelin, che dovrà avvenire presso i locali dell'Appaltatore.
4. La fornitura prevede anche lo smaltimento dei pneumatici usurati, in ossequio alla normativa regionale e/o nazionale vigente.
5. La sostituzione dovrà avvenire secondo le richieste specifiche dell'Azienda per quantità, tipo e marca.
6. Gli automezzi per i quali si richiedono gli interventi sopra descritti sono quelli di cui nella Specifica Tecnica nonché eventuali altri automezzi che potranno essere aggiunti dalla Stazione Appaltante al proprio parco mezzi.
7. Nel caso si verifichi l'impossibilità di marcia da parte di un veicolo di AER SPA, dovrà essere garantito da parte dell'Appaltatore l'intervento sul posto o attraverso l'officina mobile o attraverso il prelievo con carro attrezzi, senza che per ciò sia corrisposto nessun importo aggiuntivo.
8. Dovrà essere garantita l'apertura per tutto l'anno, e dovrà altresì essere garantita la reperibilità 7 giorni su 7, 24 ore su 24. A tal proposito l'Appaltatore dovrà comunicare alla Committente il nominativo di un responsabile ed il numero di cellulare al quale contattarlo.
9. Fornitura, smontaggio, equilibratura e montaggio pneumatici dovrà avvenire entro e non oltre 24 ore dalla chiamata da parte della Stazione Appaltante.

#### **Art. 6. Sede operativa**

1. L'appalto, in nome dell'efficienza e del buon andamento dell'amministrazione, considerato che la distanza dalle sedi della stessa Stazione Appaltante costituisce motivo di aggravio per la Stazione Appaltante stessa (che - anche nei casi di cui al precedente Art. 4 comma 7 - deve raggiungere e/o avere garanzia del raggiungimento tempestivo dell'Appaltatore con il proprio parco mezzi e con il proprio personale), è stato strutturato in due lotti funzionali, aggiudicabili separatamente, per ognuno dei quali è obbligatorio il rispetto del requisito obbligatorio qui dettagliato:
  - a) Lotto 1 (Comuni della Valdisieve): la distanza stradale dalla sede operativa dell'Appaltatore alla sede di AER SpA di Via Marconi 2 bis, Loc. Scopeti, 50068, Rufina (FI) non deve superare i 15 Km.
  - b) Lotto 2 (Comuni del Valdarno Fiorentino): la distanza stradale dalla sede operativa dell'Appaltatore alla sede di AER SpA di loc. La Massa, S.S. 69 Aretina, 50064, Figline e Incisa Val d'Arno (FI) non deve superare i 15 Km.
2. Qualora l'Appaltatore non disponga di tale sede operativa (il possesso deve risultare da certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. competente ovvero da istanza presentata in tal senso alla C.C.I.A.A. medesima) dovrà presentare - al momento della presentazione dell'offerta - una dichiarazione con la quale si impegna, in caso di aggiudicazione, ad aprire (a mezzo acquisto, locazione o comodato d'uso di durata pari a quella dell'eventuale contratto d'appalto) una sede operativa con le caratteristiche di cui sopra entro e non oltre 1 mese dall'aggiudicazione definitiva. La dichiarazione dovrà recare l'indirizzo della sede operativa strutturanda e dovrà essere sottoscritta e controfirmata, oltre che dall'Appaltatore, dal venditore/locatore/comodante del locale nel quale verrà aperta la sede operativa. L'assenza della dichiarazione e/o il mancato rispetto del termine appena detto costituiranno motivo di revoca dell'aggiudicazione.



3. L'attivazione della sede operativa dovrà risultare; pena la revoca dell'aggiudicazione, congiuntamente da certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. competente (ovvero da istanza presentata in tal senso alla C.C.I.A.A. medesima) e da verifica diretta di persona appositamente incaricata dalla Stazione Appaltante, che ne darà atto con apposito verbale che sarà allegato al contratto.
4. La sede operativa deve essere riconosciuta dalla Stazione Appaltante - nel corso delle verifiche di cui al precedente comma - idonea, sufficientemente ampia (in modo da 'ospitare' al proprio interno anche mezzi quali, in via esemplificativa e non esaustiva, camion per raccolta rifiuti a caricamento laterale montati su telaio tipo IVECO 260 con portata totale a terra massima di 26 t., in maniera tale da mantenere in condizioni di straordinarietà i casi di intervento esterno di cui al precedente Art. 4 comma 7) e dotata di tutta la strumentazione necessaria a garantire il rispetto di quanto specificato nel presente Capitolato d'Oneri, nella Specifica Tecnica e nella normativa vigente.

#### **Art. 7. Oneri, obblighi diversi e garanzie a carico dell'Appaltatore**

1. L'Appaltatore accetta di assumere a suo completo ed esclusivo carico, con rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti dell'Azienda, i seguenti obblighi ed oneri:
  - a) Garanzia di fornitura di pneumatici di prima scelta;
  - b) Fornitura di pneumatici delle marche richieste.
2. La ditta garantisce gli pneumatici forniti da tutti gli inconvenienti, non derivanti da forza maggiore, per un periodo di 12 mesi dalla data di effettivo montaggio. Il fornitore è pertanto obbligato ad eliminare, a proprie spese, tutti i difetti manifestatisi durante tale periodo nei pneumatici forniti dipendenti o da vizi di costruzione o da difetti di materiali. Entro 5 giorni consecutivi dalla data di ricevimento della comunicazione dell'Azienda, con cui si notificano i difetti riscontrati e si rivolge l'invito ad eliminarli, il fornitore è tenuto ad adempiere a tale obbligo ed entro tale termine, se ciò non fosse bastevole, a ritirare i beni ed a sostituirli con altri nuovi.
3. Le parti precisano espressamente e convengono che l'inadempimento delle obbligazioni indicate nei commi che precedono, costituisce grave inadempimento da parte della Ditta appaltatrice e pertanto comporterà, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, la risoluzione di diritto del contratto, con facoltà di AER di richiedere il risarcimento dei danni subiti e affidare, in danno dell'Appaltatore, l'esecuzione della fornitura ad altra Ditta.

#### **Art. 8. Pagamenti**

1. I prezzi unitari dei singoli pneumatici saranno quelli da listino ufficiale applicandovi lo sconto offerto in sede di gara.
2. Le prestazioni di cui al presente appalto sono soggette all'imposta sul valore aggiunto ai sensi del D.P.R. n. 633/1972 e successive modificazioni, nella misura vigente al momento del pagamento.
3. La fatturazione dovrà essere effettuata ad interventi avvenuti.
4. Ai fini del pagamento l'Appaltatore dovrà trasmettere fattura regolare agli effetti contabili e fiscali intestata ad "A.E.R. Ambiente Energia Risorse S.p.A., via Marconi 2/bis, Loc. Scopeti, 50068 Rufina (FI), P.IVA 01388690487". Tale documento dovrà obbligatoriamente contenere le seguenti informazioni:
  - a) marca, quantità e misura degli pneumatici forniti;
  - b) riferimenti del buono d'ordine effettuato dalla Stazione Appaltante;
  - c) numero di targa dell'automezzo oggetto dell'intervento;
  - d) il CIG;
  - e) il prezzo di listino di ogni singolo pneumatico/treno di pneumatici con il relativo sconto applicato.
5. L'Appaltatore si obbliga a sottostare a quanto disposto dalla L. 136/2010, art. 3, in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari. Si impegna quindi a comunicare alla A.E.R. entro 7 gg. dall'accensione gli estremi identificativi dei Conti Correnti dedicati, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, co. 9-bis della L. 136/2010.



6. Si indica che il CIG assegnato al progetto, la cui presenza in fattura è propedeutica alla liquidazione della stessa, è per il Lotto 1 626554072B e per il Lotto 2 6265550F69.
7. Gli importi dovuti dalla Stazione Appaltante, decurtati delle eventuali penali applicate, e subordinatamente all'esaurimento delle procedure amministrative e contabili proprie della Stazione Appaltante stessa - e quindi anche previa verifica del corretto contenuto della fattura, della presenza nella stessa fattura del CIG corretto, dell'effettivo e regolare svolgimento delle prestazioni previste, della rispondenza alle forme pattuite nonché della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa mediante acquisizione del DURC - saranno liquidati, a mezzo mandato di pagamento entro 30 (trenta) giorni data ricevimento fattura al protocollo della Stazione Appaltante.
8. Nel caso in cui in sede di riscontro emergessero delle carenze (compresa la mancanza di quanto di cui al precedente comma 4 del presente articolo), la Stazione Appaltante, ferma restando la facoltà di applicare eventuali penali, provvederà a richiedere per iscritto all'Appaltatore la documentazione mancante o comunque ogni altro elemento utile a chiudere la pratica di liquidazione.
9. Detta richiesta interrompe i termini sopra indicati che inizieranno a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento degli elementi richiesti.
10. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso l'Appaltatore potrà sospendere, neanche parzialmente, le prestazioni e le attività previste nel Capitolato e/o nel Contratto e nei relativi allegati, neanche in caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti. Qualora l'Appaltatore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto potrà essere risolto ex art. 1456 del Codice Civile, mediante semplice dichiarazione unilaterale da comunicarsi con lettera raccomandata A/R o messaggio di PEC da parte della Stazione Appaltante.
11. Il pagamento dell'importo, ai sensi della vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, sarà effettuato unicamente mediante bonifico bancario su conti correnti bancari e postali, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A. L'Appaltatore, alla stipula del contratto, dovrà fornire i codici per effettuare il predetto pagamento.
12. L'Appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note alla Stazione Appaltante le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, l'Appaltatore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
13. La Stazione Appaltante, al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma l'applicazione delle eventuali penali, i pagamenti all'Appaltatore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione della fornitura, fino a quando l'Appaltatore non si pone in regola con gli obblighi contrattuali.
14. La sospensione dei pagamenti non può avere durata superiore a 3 (tre) mesi dal momento della relativa notifica all'Appaltatore a mezzo di lettera raccomandata A/R - indirizzata al domicilio legale indicato in contratto - o tramite messaggio di posta elettronica certificata (PEC).
15. Trascorsi i suddetti 3 (tre) mesi senza che l'Appaltatore si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali, la Stazione Appaltante può procedere alla risoluzione del Contratto per inadempimento.
16. Per le sospensioni dei pagamenti contemplate nel presente Capitolato l'Appaltatore non può opporre eccezione alla Stazione Appaltante, né ha titolo ad interessi e risarcimento di danni.
17. Nel caso in cui risulti aggiudicatario del presente appalto un R.T.I., fermo restando che il pagamento deve essere obbligatoriamente ed esclusivamente effettuato in favore della società mandataria del R.T.I., le singole Imprese costituenti il R.T.I., salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti della Stazione Appaltante, provvederanno ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate. Le Imprese costituenti il R.T.I. potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara e risultanti nell'atto costitutivo del R.T.I. In tal caso, la società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria, sia un documento riepilogativo delle attività svolte e delle competenze maturate da ciascuna delle società raggruppate sia






le fatture emesse dalle medesime società raggruppate. Ciascuna fattura emessa dalle società raggruppate dovrà contenere l'indicazione delle attività oggetto di fatturazione.

#### Art. 9. Penali

1. Per la mancata o ritardata esecuzione di obblighi contrattuali assunti, di ordini di servizio, di disposizioni legislative o regolamentari, di ordinanze sindacali, l'Appaltatore, oltre all'obbligo di ovviare in un termine stabilito all'infrazione contestatagli, sarà passibile di sanzioni da comminarsi a cura di AER.
2. L'Appaltatore è obbligato a segnalare qualsiasi episodio che determini ritardi o inadempienze nell'effettuazione della fornitura.
3. Nello specifico potranno essere applicate le sanzioni pecuniarie di seguito elencate:
  - a) Una penale di 100,00 euro (centoeuro,00) per ogni giorno di ritardo nella consegna dell'automezzo in riparazione, rispetto alla data di consegna pattuita;
  - b) Una penale di 100,00 euro (centoeuro,00) nel caso di montaggio di pneumatici diversi da quelli richiesti da AER senza previa autorizzazione della stessa. In questo caso ferma restando l'applicazione della penale AER avrà diritto a richiedere senza costi aggiuntivi la sostituzione degli pneumatici erroneamente montati.
4. AER si riserva di raddoppiare la sanzione dopo il secondo rilievo ufficiale.
5. Le infrazioni anzidette saranno accertate da AER che ne darà comunicazione all'aggiudicatario che potrà, entro dieci giorni, produrre le eventuali memorie giustificative o difensive dell'inadempienza riscontrata.
6. Esaminate queste, o trascorso inutilmente il termine anzidetto, AER esprimerà il proprio giudizio, erogando, se del caso, una penalità come sopra determinata.
7. Nel caso di ritardo della fornitura oltre i tre giorni rispetto alla data di effettuazione dell'intervento, che dovrà avvenire entro 24 ore dall'ordine, o di rifiuto ingiustificato ad effettuare la fornitura, AER SPA potrà procedere, a suo insindacabile giudizio, alla rescissione del contratto.
8. Non si applicherà alcuna penale per cause di forza maggiore, che comunque andranno documentate e non potranno protrarsi oltre i 3 (tre) giorni.
9. L'applicazione della penalità o della trattenuta come sopra descritta non estingue il diritto di rivalsa di AER nei confronti dell'aggiudicatario per eventuali danni patiti, né il diritto di rivalsa di terzi, nei confronti dei quali l'aggiudicatario rimane comunque e in qualsiasi caso responsabile per eventuali inadempienze.
10. L'ammontare delle ammende e l'importo delle spese per i lavori o per le forniture eventualmente eseguite d'ufficio saranno, in caso di mancato pagamento, trattenute da AER sulla rata del corrispettivo in scadenza.  
Nell'eventualità che la rata non offra margine sufficiente, AER avrà diritto di rivalersi delle somme dovute sull'importo cauzionale. Pena la decadenza del rapporto, tale importo dovrà essere ricostituito nella sua integrità entro quindici giorni.

#### Art. 10. Rapporti contrattuali

1. Salvo diverse disposizioni AER, di norma, effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e - in generale - le comunicazioni inerenti le attività tecniche del contratto attraverso le proprie figure tecniche di riferimento.
2. Le indicazioni tecniche per l'espletamento delle attività saranno impartite dalle figure tecniche di riferimento di AER. Detti soggetti avranno il compito di controllare che l'appalto sia eseguito tecnicamente secondo i tempi, le modalità ed i dettagli contenuti nel Contratto e nei documenti di riferimento, e di controllare, in accordo con i competenti uffici di AER, che tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti alle attività siano corretti e comunque conformi a nome e consuetudini di AER.
3. L'Appaltatore dovrà fare in modo che all'interno della propria organizzazione vi sia un unico centro di riferimento al quale AER possa rivolgersi per le richieste, le informazioni, le segnalazioni di disservizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale.
4. In tal senso l'Appaltatore si impegna a designare, a suo totale carico ed onere, una persona responsabile della esecuzione del contratto (Responsabile dell'esecuzione della fornitura per conto dell'Appaltatore), costantemente reperibile, il cui nominativo sarà indicato ad AER per iscritto all'atto della firma del contratto. Il Responsabile dell'esecuzione della fornitura



per conto dell'Appaltatore provvederà, a vigilare affinché ogni fase dell'appalto risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali e sarà il naturale corrispondente del Responsabile della fornitura per conto di AER.

#### **Art. 11. Sospensione della fornitura**


1. In considerazione della natura di attività di pubblico interesse e della necessità di garantire la continuità del servizio l'Appaltatore non può sospendere l'esecuzione della fornitura in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con AER.
2. L'eventuale sospensione dell'esecuzione della fornitura per decisione unilaterale dell'Appaltatore costituisce inadempienza contrattuale e la conseguente risoluzione del contratto per colpa.
3. In tal caso AER procederà all'incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell'Appaltatore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti da AER e conseguenti a quelli derivanti da un nuovo rapporto contrattuale.

#### **Art. 12. Obblighi di riservatezza**

1. L'Appaltatore avrà l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto. Detto obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che la Appaltatore sviluppa o realizza in esecuzione delle presenti prestazioni contrattuali.
2. L'Appaltatore si impegna a far sì che nel trattare dati, informazioni, e conoscenze di AER di cui venga eventualmente in possesso, vengano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno.
3. Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto in parte dall'Appaltatore se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui all'oggetto dell'appalto.
4. In ogni caso si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
5. La società contraente sarà responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti.
6. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, AER avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che la Appaltatore appaltatrice sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad AER.
7. Le parti si impegnano altresì a trattare eventuali dati personali e sensibili nel rispetto della normativa vigente in materia, in particolare del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e sue successive modificazioni e integrazioni.

#### **Art. 13. Affidamento anticipato**

1. L'affidamento potrà avvenire, su richiesta specifica e per motivo non imputabile all'Appaltatore, anticipatamente rispetto alla stipula del contratto. In tal caso l'Appaltatore avrà diritto unicamente al pagamento del corrispettivo delle prestazioni effettivamente rese e non potrà vantare alcun diritto o aspettativa rispetto al contratto, fino a quando quest'ultimo non sia stato effettivamente sottoscritto.
2. In caso di affidamento anticipato rispetto alla stipula del contratto, le parti si danno reciprocamente atto che saranno immediatamente applicabili - in via esemplificativa e non esaustiva - gli artt. relativi alle condizioni di fornitura e alle penali, e che eventuali inadempienze nel periodo di affidamento anticipato (quale, ad esempio, il mancato rispetto dei termini di consegna) potranno essere sanzionate anche con la revoca dell'affidamento, fatto salvo ogni ulteriore ed altro maggiore addebito in cui l'Appaltatore sia incorso.
3. Quanto di cui ai due commi precedenti del presente articolo potrà avvenire unicamente previa costituzione del deposito cauzionale definitivo di cui al successivo articolo.






**Art. 14. Cauzione definitiva**

1. A garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento, l'Aggiudicatario sarà tenuto a prestare, entro la data di stipulazione del contratto, una fideiussione bancaria o assicurativa a titolo di cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 113 del Codice, per importo pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.
2. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente (art. 75 comma 4 D.Lgs. 163/2006):
  - a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
  - b) la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;
  - c) l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta di AER Spa.Inoltre dovrà:
  - a) prevedere che in caso di controversie con la Stazione Appaltante il Foro competente sarà, in via esclusiva, quello di Firenze;
  - b) essere corredata da un'autentica notarile che accerti l'identità e i poteri di firma del fidejussore.
3. La cauzione sarà svincolata a seguito dell'emissione del certificato di verifica di conformità della fornitura.
4. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 75 del Codice da parte di AER Spa, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
5. Oltre a quanto previsto dal presente Capitolato d'oneri, AER SPA ha il diritto di rivalersi sulla cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'aggiudicatario per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.
6. AER Spa ha facoltà di chiedere all'aggiudicatario il reintegro della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte. I costi relativi alla costituzione ed all'eventuale reintegro della cauzione sono a carico dell'aggiudicatario. L'incameramento della cauzione non pregiudica le ulteriori azioni alle quali l'inadempimento degli obblighi assunti dall'aggiudicatario possa dar luogo. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. Lo svincolo della cauzione definitiva è effettuato nei modi e ai sensi dell'art. 113 comma 3 del D. Lgs. 163/2006.

**Art. 15. Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro**

1. L'Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
2. L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. L'Appaltatore si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.
5. L'Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta di AER, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di



lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti. Ai fini di cui sopra questa Amministrazione acquisirà, ex art. 16bis della L. 2/2009, il DURC attestante la posizione contributiva e previdenziale dell'Appaltatore nei confronti dei propri dipendenti.

6. Nell'ipotesi di inadempimento documentato anche ad uno solo degli obblighi di cui ai commi precedenti l'Amministrazione si riserva di effettuare, sulle somme da versare all'Appaltatore (corrispettivo) o da restituire (cauzione) una ritenuta forfetaria di importo pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale complessivo, iva esclusa. Tale ritenuta verrà restituita, senza alcun onere aggiuntivo, quando l'ente/organismo competente avrà dichiarato che l'Appaltatore si sia posto in regola.
7. Fermo restando quanto sopra, in caso di gravi, ovvero, ripetute violazioni dei suddetti obblighi, AER ha facoltà, altresì, di dichiarare risolto di diritto il contratto.

#### **Art. 16. Rispetto dell'ambiente e prevenzione dell'inquinamento**

1. AER pone particolare attenzione alla salvaguardia dell'ambiente e alla prevenzione dell'inquinamento, tenendo conto anche degli impatti indiretti dovuti alle attività degli appaltatori. Pertanto si chiede di:
  - a) attuare tutte le misure necessarie ad evitare dispersioni di rifiuti e di liquidi inquinanti;
  - b) predisporre misure di gestione delle emergenze antincendio ed ambientali, laddove possibile conseguenza delle attività dell'appaltatore;
  - c) preferire l'impiego di attrezzature a basse o nulle emissioni di scarico e con livello acustico contenuto;
  - d) preferire l'impiego di sostanze chimiche biodegradabili e che non abbiano effetti nocivi incontrollati sull'ambiente;
  - e) contenere, per quanto possibile, il consumo delle risorse naturali ed il loro degrado.

#### **Art. 17. Adozione D.Lgs. 231/2001**

1. AER Spa con delibere del proprio Consiglio di Amministrazione in data 16/03/2011 e 26/05/2011, conformemente a quanto previsto dal Decreto Legislativo 231/2001, ha adottato un proprio Codice Etico ed un Modello di organizzazione, gestione e controllo per la prevenzione dei reati (D.Lgs 231/2001). I partner, i fornitori e tutti coloro che, a qualsiasi titolo, anche informalmente e temporaneamente, operino in nome e/o per conto di AER SpA sono tenuti al rispetto delle disposizioni e dei principi del Codice Etico e del D.Lgs. 231/2001 ai quali il modello è ispirato. Qualsiasi ipotesi di mancata osservanza delle disposizioni del Codice Etico, del modello 231 e del relativo D.Lgs. 231/2001 potrà costituire oggetto di sanzione contrattuale e sarà legittimo motivo di immediata interruzione dei rapporti in essere con l'Azienda.

#### **Art. 18. Risoluzione per inadempimento e recesso**

1. AER si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore complessivo dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempimenti agli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore. In tal caso AER avrà facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
2. AER SpA si riserva la facoltà insindacabile di rescindere il contratto, con raccomandata a/r da inviarsi 60 giorni prima della data di scadenza, qualora intervengano situazioni di forza maggiore (a titolo di esempio fusioni, o altre variazioni societarie) che impediscano la continuazione del servizio.
  3. In ogni caso si conviene che l'AER, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con raccomandata a.r., nei seguenti casi:
    - a) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti morali richiesti dall'art. 38 del D.Lgs.163/06;
    - b) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'AER;



c) nei casi di cui agli articoli concernenti la seguente intestazione: obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, responsabilità per infortuni e danni, obblighi di riservatezza, divieto di cessione del contratto; cessione del credito; sospensione dei servizi.

4. In caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore si impegnerà a fornire all'AER tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso, oltre ai dati già richiesti e individuati negli altri documenti di gara e nell'offerta presentata. Ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. 163/2006, l'AER si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

5. L'AER si riserva altresì la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, da comunicarsi all'Appaltatore con lettera raccomandata a.r.. In tal caso l'AER sarà tenuta al pagamento:
- delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall'AER;
  - delle spese sostenute dall'Appaltatore;
  - di un decimo dell'importo del servizio non eseguito calcolato sulla differenza tra l'importo dei 4/5
  - del prezzo contrattuale e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.
6. Dalla data di comunicazione del recesso, l'aggiudicatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno all'AER.

#### **Art. 19. Subappalto**

- Il servizio può essere subappaltato entro il limite del 30% (trenta per cento) dell'importo complessivo contrattuale.
- Il concorrente che intenda subappaltare a terzi parte della prestazione dovrà dichiararne l'intenzione in sede di offerta, utilizzando il Modello D, indicando la percentuale della prestazione che intende subappaltare, ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs 163/06.
- In caso di subappalto il prestatore di servizi resta responsabile, nei confronti dell'AER, dell'adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto.
- Il subappalto dovrà essere autorizzato dall'AER con specifico provvedimento previo:
  - deposito della copia autentica del contratto di subappalto con allegata la dichiarazione ex art. 118, comma 8, del D.Lgs. 163/2006 circa la sussistenza o meno di eventuali forme di collegamento o controllo tra l'affidatario e il subappaltatore;
  - verifica del possesso in capo alla/e subappaltatrice/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative di cui all'art. 38 del D.Lgs 163/06 e di cui all'art. 10 della Legge n. 575/65), nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati nel bando di gara da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che intende/ono eseguire rispetto all'importo complessivo dell'appalto.
- L'importo della prestazione inerente il subappalto sarà corrisposto da AER all'appaltatore, al quale è fatto obbligo di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate

#### **Art. 20. Divieto di cessione del contratto; cessione del credito**

- E' vietata, da parte dell'appaltatore, la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 51 del D.Lgs 163/06. Non è ammessa la cessione del credito.

#### **Art. 21. Fallimento dell'appaltatore o morte del titolare**

- Il fallimento del prestatore di servizio comporta lo scioglimento ope legis del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione.

2. Qualora il prestatore di servizio sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, e facoltà dell'Amministrazione proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.
3. Qualora il prestatore di servizio sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'AER ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un'impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, e tenuta all'esecuzione del servizio direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.
4. Ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. 163/2006 in caso di fallimento dell'appaltatore, l'AER si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

#### Art. 22. Quinto d'obbligo

1. Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto occorresse un aumento dell'entità della fornitura richiesta, l'impresa fornitrice sarà obbligata ad eseguire il servizio alle condizioni previste nel contratto, fino a variazioni che rientrino entro il 20% dell'importo massimo dell'appalto ai sensi dell'art.11 del R.D. 18/11/1923, n.2440.

#### Art. 23. Controversie

1. Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra AER SpA e l'Appaltatore dovranno essere sottoposte ad un previo tentativo di risoluzione da parte del Responsabile del Procedimento.
2. Ove tale esperimento non dovesse definire la controversia, la stessa sarà deferita alla competenza del Giudice Ordinario. Foro Competente in via esclusiva per la definizione delle controversie è quello di Firenze. Viene specificatamente esclusa la competenza arbitrale prevista dagli art. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile.

#### Art. 24. Spese contrattuali

1. L'impresa aggiudicataria e tenuta al versamento delle spese per la scritturazione del contratto, per la copia o fotocopia degli atti richiesti, nonché per quelle di bollo e di registrazione del contratto, dovute secondo le leggi in vigore.
2. Il versamento deve essere effettuato entro cinque giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di AER dell'avvenuta aggiudicazione, o della stipula del contratto.
3. Ove il versamento avvenga con ritardo, l'importo viene aumentato degli interessi legali per la durata del ritardo.
4. In caso di mancato versamento, l'Amministrazione ha facoltà di trattenere la somma dovuta, aumentata degli interessi legali, dal deposito provvisorio ovvero in sede di pagamento dei canoni contrattuali e ne versa l'ammontare al competente capitolo di entrata.

Rufina, 27 maggio 2015.

IL DIRETTORE GENERALE E RUP  
(geom. Giacomo Erci)

